

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI DI POTENZIALITA' INFERIORE A 34,8 kW TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI TORINO, LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. L'ITALGAS S.p.A., L'AES TORINO S.p.A., LE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE: C.N.A. INSTALLAZIONI, CASARTIGIANI TORINO, CONFARTIGIANATO TORINO, LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ASSISTAL PIEMONTE E A.I.T. (ASSOCIAZIONE IMPRESE DI IMPIANTI TECNOLOGICI).

Premesso:che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato la delibera 40/04 che prevede, tra l'altro, con decorrenza 1 Luglio 2005 l'osservanza di nuove procedure per l'attivazione dei nuovi impianti a gas e dal 1°Aprile 2009 per quelli modificati o riattivati;

che il Titolo IV della medesima delibera, che prevede che le Aziende distributrici del gas fornito a mezzo rete dovranno richiedere, per gli impianti per uso civile, a tutti gli utenti titolari del contratto di fornitura del gas la "Dichiarazione di conformità" completa di tutti gli allegati obbligatori rilasciata da soggetto abilitato ai sensi dell'art. 3 del Decreto 22 gennaio 2008,n.37 (ex legge 46/90),entrerà in vigore con successivo provvedimento;

che le Aziende distributrici hanno l'obbligo di effettuare l'accertamento documentale per la verifica della regolare esecuzione degli impianti che solo ad esito positivo potranno essere attivati;che gli installatori dovranno compilare e rilasciare al proprio Committente la nuova modulistica prevista sia dalla delibera 40/04 che da quella delle linee guida predisposte dal gruppo di lavoro del CIG e che costituiscono gli allegati obbligatori alla "Dichiarazione di Conformità";che i Comuni possono effettuare controlli con sopralluogo sugli impianti sottoposti già ad accertamenti documentali da parte delle Aziende di distribuzione del gas;

che l'articolo 7 punto 6 del D.M. del 22 gennaio 2008,n.37, entrato in vigore il 27 Marzo 2008, stabilisce che nel caso in cui la "Dichiarazione di conformità" non sia stata prodotta o non sia più reperibile,tale atto è sostituito,per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, da una "Dichiarazione di rispondenza"dell'impianto gas.

che tale dichiarazione di rispondenza può essere resa da un professionista iscritto all'albo professionale con i requisiti di cui all'articolo 7 punto 6 del D.M. 22/01/2008, n.37 o, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 ;

che il nuovo scenario legislativo e normativo può ingenerare nel cittadino-utente forti motivi di preoccupazioni facendogli vivere gli accertamenti come un ulteriore ed inutile penalizzazione e non come un provvedimento utile per il suo interesse e la sua tranquillità;

che le parti riconoscono che per garantire prestazioni di qualità e di alta professionalità è indispensabile che gli installatori siano periodicamente informati ed aggiornati sulle leggi e le normative che regolano l'attività impiantistica ;

che gli obblighi derivanti dalla 40/04 siano soprattutto una grande opportunità per avviare una grande campagna di sensibilizzazione dei cittadini finalizzata ad una vasta operazione di messa a norma degli impianti a gas in esercizio;

che per fare ciò è necessario una grande disponibilità e responsabilità delle imprese installatrici che attraverso codici di comportamento accrescano la fiducia dei cittadini anche garantendo loro la gratuità dei lavori nel caso di verifiche e controlli con esito negativo;

che l'obiettivo deve essere quello di ricreare un clima di fiducia e di serenità nella collettività;

che comunque un impianto fuori norma rappresenta un potenziale pericolo e come tale va rimosso;

preso atto che gli Istituti di credito Intesa San Paolo di Torino, Unicredit e Banca Popolare di Novara, interpellati da AES Torino, si sono dichiarati disponibili a concedere ai cittadini una linea di finanziamento agevolato finalizzato alla messa in sicurezza degli impianti gas;

Tutto ciò premesso, le parti sottoscriventi il presente protocollo si impegnano congiuntamente per favorire la sicurezza degli impianti domestici a gas della Città di Torino e nella Provincia di Torino.

A tal fine attueranno le seguenti attività:

AES Torino con le Associazioni degli installatori si impegna ad effettuare corsi per la formazione tecnica e lo aggiornamento sulla normativa del settore gas specificamente studiati per gli Installatori e i Tecnici dei Comuni e delle ASL.

AES Torino e le Associazioni degli Installatori collaboreranno, ciascuna per la propria parte di competenza, per agevolare il cittadino per l'attivazione del suo impianto e per la certificazione degli impianti già attivi. In particolare AES Torino attiverà sul proprio sito internet una specifica area riservata agli Installatori per le informazioni sulla corretta compilazione della documentazione ai fini di un positivo esito del controllo documentale previsto dalla delibera 40/04 dell'AEEG.

Gli Installatori, che aderiranno alla presente iniziativa, sottoscriveranno il Codice Comportamentale concordato con le loro Associazioni. L'adesione all'iniziativa è libera e gratuita, indipendentemente dal fatto che la ditta installatrice (l'installatore) sia iscritta o meno ad una delle Associazioni firmatarie di questo protocollo.

L'Installatore garantisce al Cliente la conformità dell'impianto ai criteri essenziali di sicurezza. In caso di verifica da parte dei Comuni con esito negativo, l'Installatore è tenuto ad eseguire i lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza a sua cura e spese.

Gli Installatori s'impegnano ad eseguire gratuitamente i controlli degli impianti a semplice richiesta dei cittadini e ad operare come segue:

- a) dalla verifica visiva, l'impianto, dotato di regolare "Dichiarazione di Conformità" ai sensi dell'art.7 del Decreto n.37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/90) o di un documento di idoneità, risulta a norma o idoneo;**
- b) l'impianto risulta, a seguito della verifica visiva, a norma ma privo di "Dichiarazione di Conformità" o di documento di idoneità;**
- c) l'impianto richiede la messa a norma.**

Nel caso a, l'Installatore eseguirà il controllo gratuitamente.

Nel caso b, se richiesto, dopo l'accettazione del preventivo di spesa da parte del Cliente, l'Installatore, dopo aver effettuato con esito positivo tutte le verifiche

necessarie, rilascerà al Committente la” dichiarazione di rispondenza” di cui all’articolo 7 punto 6 del D.M. 22 gennaio 2008.37.

Nel caso c, l’Installatore rilascerà al Committente una scheda nella quale dovrà descrivere tutte le anomalie riscontrate nell’impianto a seguito della verifica visiva e,se richiesto,il relativo preventivo di spesa per la messa a norma dell’impianto.

La camera di Commercio di Torino:

-metterà a disposizione dell’AES l’elenco degli Installatori e verificherà il possesso dell’abilitazione di quelli che hanno dato la propria adesione;-attiverà la Commissione di Conciliazione,per tutti coloro che volessero avvalersene, in caso di controversie, tra installatori e cittadini-clienti, a seguito dei lavori eseguiti;

-pubblicherà una guida contenente,tra l’altro, le parti più significative del presente protocollo al fine di fornire a tutti i cittadini-consumatori quegli elementi di conoscenza utili per l’esercizio dei propri diritti;

-renderà pubblico l’elenco degli installatori che aderiranno all’iniziativa.

La Provincia di Torino coordinerà e sensibilizzerà tutti i Comuni della Provincia, interessati dall’iniziativa, affinché mettano a disposizione punti informativi per il cittadino e spazi per affissioni manifesti e locandine.

Il Comune di Torino metterà a disposizione sedi per la distribuzione di opuscoli informativi, (es. le Circoscrizioni,anagrafe,centri d’incontro ecc.) spazi per affissioni e altri strumenti che saranno ritenuti utili ai fini di una capillare informazione ai Cittadini.